

Tribunale Ordinario di Roma
Sezione IV bis civile

Il Giudice dell'esecuzione

sciogliendo la riserva assunta nella procedura esecutiva n. 32966/14;
considerato che l'Anas S.p.a., con memoria depositata in data 27 maggio 2015, ha chiesto dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva eccependo che "il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relativi a servizi di forniture è necessario che la stazione appaltante abbia acquisito il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità" mentre, nel caso in esame, tale documento intestato alla società creditrice procedente era irregolare;
che la richiesta introduce una opposizione all'esecuzione e si è disposta, quindi, la regolarizzazione amministrativa della opposizione stessa;
ritenuto che, nel caso in esame, l'azione esecutiva si fonda sulla sentenza n. 21653/13 del Tribunale civile di Roma con la quale l'ANAS era condannata al pagamento a favore della [REDACTED] della somma complessiva di euro 360.763,39 oltre interessi legali sulle somme dovute e previamente rivalutate, per le singole riserve dall'iscrizione di queste ultime al soddisfo;
considerato che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è necessario ai fini del pagamento delle prestazioni effettuate dagli appaltatori nel corso del rapporto contrattuale fino al saldo finale ma da questa circostanza non può derivare che nel caso in cui il credito dell'appaltatore è accertato con sentenza passata in giudicato l'ente pubblico possa sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione giuridicamente accertata eccependo la mancanza del DURC in corso di validità;
che l'eccezione relativa alla inesigibilità del credito di natura contrattuale doveva essere, infatti, dedotta nel giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo azionato ma non può essere fatto valere per paralizzare l'azione esecutiva;
che, pertanto, non sussistono giusti motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione;
ritenuto che la novità e controvertibilità delle questioni affrontate consiglia la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

visto l'art. 624 c.p.c.
rigetta l'istanza di sospensione;
dichiara compensato tra le parti le spese del procedimento cautelare;
fissa il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa di merito dinanzi al Tribunale di Roma;
provvede alla assegnazione con separato provvedimento.
Si comunici
Roma 15.1.2016

Il giudice dell'esecuzione

